

# SCHEDA CLIENTE

Senza Materiale Affrancatura (SMA)  
In Nome e per conto di terzi  
Pagamento Differito

Servizi postali universali: Posta Massiva.

## DATI INTERMEDIARIO

Nome .....  
Cognome .....  
In qualità di<sup>1</sup> .....  
della Ditta/Impresa/Società/Ente .....  
Via ..... n° ..... Cap ..... Città ..... Prov .....  
Partita IVA<sup>2</sup> ..... Codice fiscale<sup>3</sup> .....  
Categoria Merceologica ..... Tel .....  
Fax ..... E-mail .....

Le comunicazioni al cliente dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

Via ..... n° ..... Cap ..... Città .....

## QUANTITATIVI ANNUI

Intende inviare i seguenti prodotti di cui indica anche in n° di spedizioni annue (non inferiori a 500.000 pezzi):

Prodotto	N. Invii	Italia
Posta Massiva omologata		<input type="checkbox"/>
Posta Massiva non omologata		<input type="checkbox"/>

per un valore annuo di fatturato stimato pari a € .....00

Si impegna a rispettare i seguenti volumi minimi per singola spedizione:

Prodotto	Volumi/spedizione
Posta Massiva Omologata	4 Scatole per uno o più bacini (cfr. Cond.Tec.Att.)
Posta Massiva NON Omologata	4 Scatole per uno o più bacini (cfr. Cond.Tec.Att.)

L'adesione da parte dell'Intermediario al servizio postale universale "posta massiva" in nome e per conto di terzi è consentito previo apposito mandato con rappresentanza conferito da questi ultimi (di seguito "Clienti Mandanti") per un periodo pari a ..... (non inferiore a 12 mesi).

## INVII DI POSTA MASSIVA DIPESO NON IDENTICO

Intende effettuare invii di peso non identico (Condizioni Tecniche Attuative - Cap. 3), secondo:

☐ Modalità A

☐ Modalità B

Ai fini di quanto previsto dal par.7.1.2 , lett.d, delle Condizioni Tecniche Attuative, intende utilizzare una delle seguenti opzioni:

☐ Opzione 1

☐ Opzione 2

## TIPOLOGIE DI BUSTE UTILIZZATE (ES. C5, C4, ....)

.....

1 Presidente, Titolare, Rappresentante legale, ecc.

2 e 3 Dati indispensabili ai fini dell'accettazione della domanda

## MODALITÀ TRASMISSIONE DEL RIEPILOGO DELLE FATTURE DEI CLIENTI MANDANTI

L'Intermediario intende ricevere la documentazione con una delle seguenti modalità:

- ☐ cartaceo all'indirizzo: Via ..... n° ..... CAP ..... Città .....
- ☐ in modalità telematica al seguente indirizzo di posta elettronica .....

## MODALITÀ TRASMISSIONE DEL RIEPILOGO DELLE FATTURE DEI CLIENTI MANDANTI

- ☐ Postagiro
- ☐ Bonifico bancario

mediante versamento sul conto corrente postale "vincolato" intestato all'Intermediario.  
Il pagamento sarà effettuato mediante addebito del conto "vincolato" intestato all'Intermediario

- ☐ entro e non oltre la data di postalizzazione, come da distinta di accettazione
- ☐ entro 30 giorni dall'emissione delle fatture
- ☐ entro 60 giorni dall'emissione delle fatture
- ☐ entro 90 giorni dall'emissione delle fatture
- ☐ in data emissione fatture

## GARANZIE

Con riferimento a quanto previsto "Criteri per la determinazione del valore delle fidejussioni richieste ai Clienti/Intermediari di Posta massiva" pubblicato sul sito [www.poste.it](http://www.poste.it) il Cliente usufruirà della seguente opzione:

- ☐ Opzione 1
- ☐ Opzione 2

## ELENCO CMP E CPO DI POSTALIZZAZIONE (da non compilare in caso compilazione Allegato C)

- 1 .....
- 2 .....
- 3 .....
- 4 .....

## PARTE A CURA DI POSTE

Autorizzazione Senza Materiale Affrancatura da riportare sulla corrispondenza, nella zona affrancatura:

Importo fideiussione: xxx (xxx milioni di euro)

ID SAP

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto dovranno essere inviate al seguente indirizzo di Poste:

Poste Italiane S.p.A. .... via ..... Nr. ....

CAP ..... tel. .... fax .....

E-mail .....

Referente comm.le ..... Recapito telefonico .....

Area Commerciale ..... FAX .....

Email .....@posteitaliane.it

Referente operativo.....

Per l'Intermediario:

Divisione/Ufficio .....

Referente .....

Indirizzo .....

Tel. .... Cell. .... Fax .....

E-Mail .....

# CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

## SEZIONE PRIMA

### DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Le presenti condizioni generali di contratto (di seguito, anche, CGC) unitamente alle Condizioni Tecniche Attuative del servizio di posta massiva pubblicate sul sito [www.poste.it](http://www.poste.it) e agli allegati indicati nel successivo articolo 15 vengono allegate alla Scheda Intermediario. La Scheda Intermediario, le CGC e i suoi allegati vengono nel seguito indicati, nel complesso, "Contratto" e disciplinano l'erogazione da parte di Poste, in favore dell'intermediario (di seguito "Intermediario"), che agisce in nome e per conto di terzi (di seguito Clienti Mandanti), del servizio universale di Posta Massiva (di seguito "Servizio") in modalità "Senza Materiale Affrancatura" e con pagamento differito.

### ART. 1 - PRINCIPALI DISPOSIZIONI NORMATIVE ED AMBITO DI APPLICAZIONE

**1.1** Costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti CGC:

- le disposizioni che regolamentano il servizio di posta massiva. Nello specifico, si richiamano il D.Lgs. n. 261/99 e ss.mm.ii., le Condizioni Generali del Servizio postale universale, da ultimo approvate, ex art. 22 D.Lgs. n. 261/99, con Delibera AGCom 385/13/CONS del 20 giugno 2013, la Delibera 395/15/CON del 25/06/2015 recante l'autorizzazione all'attuazione di un modello di recapito a giorni alterni degli invii postali rientranti nel servizio universale, i singoli provvedimenti tariffari con particolare riguardo alla Delibera 396/15/CONS del 25/06/2015. Per quanto non espressamente modificato, derogato e/o integrato dalle disposizioni sopra richiamate trovano applicazione, altresì, il D.P.R. n. 156/1973 ed il D.P.R. n. 655/1982;
- la Carta della Qualità dei servizi postali, pubblicata, in conformità alla Delibera AGCom 413/14/CONS del 29/07/2014 sul sito [www.poste.it](http://www.poste.it) (alla pagina <https://www.posteitaliane.it/it/associazioni-dei-consumatori.html>) e disponibile presso gli Uffici Postali che descrive sinteticamente le caratteristiche, gli obiettivi di qualità di ciascun servizio, nonché i casi ed i limiti per la presentazione dei reclami e i relativi rimborsi ed indennizzi;
- le Condizioni Tecniche Attuative del servizio di posta massiva pubblicate sul sito [www.poiste.it](http://www.poiste.it).

**1.2** Resta inteso che in virtù di quanto previsto nelle Condizioni Tecniche Attuative del servizio di Posta Massiva, l'Intermediario potrà beneficiare della modalità di pagamento differito SMA solo a condizione che le spedizioni annue di Posta Massiva complessivamente effettuate siano superiori ai 500.000 di invii annui e che lo stesso assuma in proprio gli obblighi di cui al punto 4.3 delle suddette Condizioni Tecniche Attuative.

### ART. 2 - OBBLIGHI, MODALITÀ DI RECAPITO E RESPONSABILITÀ DI POSTE

**2.1** Poste si impegna eseguire il servizio di recapito in conformità a quanto stabilito dalle Condizioni Generali del servizio postale universale, da ultimo approvate con Delibera AGCOM del 20 Giugno 2013 recante "Approvazione, con modifiche, delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale" (G.U. n. 165 del 16 Luglio 2013) e dalla Carta della Qualità dei servizi postali che sono pubblicate sul sito [www.poste.it](http://www.poste.it), costituiscono parte integrante del presente Contratto e si applicano integralmente con particolare riguardo agli obiettivi di qualità, reclami ed assenza di rimborsi/indennizzi.

**2.2** L'Intermediario esonera inoltre Poste da ogni responsabilità inerente il contenuto degli invii consegnati dall'Intermediario e comunque derivante e/o connessa alla postalizzazione degli stessi da parte dell'Intermediario, impegnandosi a manlevare e tenere indenne Poste da ogni richiesta e conseguenza pregiudizievole che potesse derivargli da qualunque soggetto terzo.

**2.3** Resta inteso che il sabato non concorre ai fini del calcolo della prestazione di recapito, anche nei casi in cui rimane attiva l'accettazione.

**2.4** Poste nell'erogazione dei servizi si avvarrà della propria rete unitaria e capillare, che è articolata anche in virtù di prestazioni rese in favore della stessa in forza di contratti continuativi di servizio e o fornitura sottoscritti, pure con unità produttive interne al Gruppo Poste italiane S.p.A. e con soggetti esterni al Gruppo, in conformità a quanto previsto dal comma 3 lett.d) dell'articolo 119 del decreto legislativo 36/2023. I relativi contratti sono depositati, ove prescritto, alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

### ART. 3 - OBBLIGHI DELL'INTERMEDIARIO E DEI CLIENTI MANDANTI

**3.1** In applicazione di quanto previsto nel punto 4.3 delle Condizioni Tecniche Attuative del servizio di Posta Massiva, l'Intermediario assume gli obblighi qui di seguito indicati:

- a) indicare sulla Scheda Intermediario i volumi complessivi annui di Posta Massiva previsti e fornire la dimostrazione della ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 4.3 delle Condizioni Tecniche Attuative, inclusa la prestazione della garanzia di cui al successivo articolo 5;
- b) postalizzare, sulla base di adeguato mandato con rappresentanza le spedizioni indicate nella Scheda Intermediario presso i CMP e CP ivi ri-

portati, rispettando le Condizioni Tecniche Attuative del servizio di Posta Massiva, cui si rinvia anche per l'apposita modulistica e per tutto quanto non previsto nel presente accordo, nonché le disposizioni di cui all'art. 1393 c.c.;

- c) inviare a Poste, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo al mese di riferimento, ai fini dell'emissione delle fatture di cui al successivo articolo 4.2, i dati analitici relativi alle spedizioni presentate in accettazione nel mese precedente suddivisi per i Clienti Mandanti e i dati identificativi di questi ultimi, assumendosi la responsabilità della completezza e correttezza dei dati trasmessi;
- d) ricevere e trasmettere ai Clienti Mandanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del D.P.R. 633/72, le fatture, intestate a ciascun cliente mandante, emesse da Poste secondo quanto previsto dal successivo articolo 4.2 ed effettuare il pagamento a Poste delle stesse nei termini e con le modalità previste nel successivo articolo 4.4 lett. a), impegnandosi a versare a Poste eventuali differenze economiche come meglio descritto al successivo articolo 4.3.

**3.2** L'Intermediario si impegna a garantire che:

- a) le spedizioni avvengano nel rispetto delle Condizioni Tecniche Attuative ivi compresa la prestazione di una garanzia bancaria o assicurativa a prima richiesta in favore dell'Intermediario;
- b) i Clienti Mandanti autorizzino espressamente l'Intermediario a prestare, in nome loro e per loro conto, il consenso al trattamento dei dati personali da parte del Gruppo Poste Italiane esclusivamente per la durata e le finalità strettamente connesse alla prestazione del servizio di recapito e alla fatturazione degli importi relativi al corrispettivo del servizio.

**3.3** Nel caso in cui uno o più dei Clienti Mandanti dell'Intermediario spediscono ciascuno oltre 500.000 invii annui di posta massiva, considerando anche i volumi realizzati dalle società rientranti nel gruppo societario di appartenenza, l'Intermediario medesimo può richiedere che il pagamento dei corrispettivi dovuti per l'affrancatura sia corrisposto esclusivamente da ciascun Cliente Mandante.

In tal caso:

- a) l'Intermediario si obbliga a fornire a Poste apposita dichiarazione contenuta nell'allegato A), sottoscritta dal Cliente Mandante che attesti:
  - il raggiungimento della soglia dei volumi di cui al presente articolo 3.3;
  - l'esplicita accettazione di aver prescelto la modalità di pagamento diretto in favore di Poste delle fatture emesse dalla stessa, tramite versamento su conto corrente intestato a Poste, entro il termine contrattualmente previsto;
- b) il Cliente Mandante si obbliga a:
  - ricevere direttamente le fatture ad esso intestate emesse da Poste secondo quanto previsto dal successivo articolo 4.2 ed effettuare il relativo pagamento su conto corrente intestato a Poste secondo le modalità ed i termini indicati nell'allegato A).

**3.4** Nel caso di pagamento mediante versamento sul conto vincolato a favore di Poste e intestato all'Intermediario, quest'ultimo assicura ogni più ampia collaborazione in ordine a tutti gli obblighi assunti da Poste connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., impegnandosi a far sottoscrivere al Cliente Mandante che sia tenuto all'applicazione della Legge in questione l'Allegato D alle CGC e fornendo tempestivamente informativa a Poste in merito ai codici CIG/CUP che saranno comunicati dai Clienti Mandanti nel predetto allegato D. In particolare, l'Intermediario si impegna a:

- richiedere ai Clienti Mandanti soggetti all'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i. i dati contenuti nel foglio simile di cui all'Allegato D, avendo cura di raccogliere e custodire adeguatamente tale documentazione;
- fornire a Poste, nell'ambito delle comunicazioni di cui al successivo art. 4.2 i codici CIG/CUP che saranno comunicati dai Clienti Mandanti;
- fornire a Poste, su specifica richiesta di quest'ultima, copia dell'Allegato D compilato e sottoscritto dai suddetti Clienti Mandanti.

L'Intermediario assicura, altresì, ogni più ampia collaborazione in ordine a tutti gli adempimenti connessi all'articolo 1, commi da 209 a 213 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e al Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55.

In particolare, si impegna a:

- far sottoscrivere ai Clienti Mandanti obbligati ex lege alla fatturazione elettronica l'Allegato E;
- fornire a Poste tempestivamente le informazioni relative ai codici ufficio ed IPA di riferimento all'impegno contabile di spesa, alla determina di riferimento e al capitolo di bilancio;
- fornire a Poste, su specifica richiesta di quest'ultima, copia dell'Allegato E compilato e sottoscritto dai suddetti Clienti Mandanti.

**3.5** Nel caso di pagamento diretto da parte del Cliente Mandante, ai sensi del successivo art. 4.4 lett. b), ove il Cliente Mandante stesso sia un sog-

getto obbligato all'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i., secondo quanto previsto dall'articolo 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge in questione, e/o sia un'amministrazione tenuta – ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e ai sensi del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica – il versamento sul conto intestato a Poste sarà effettuato con le modalità specificamente indicate a tale scopo nell'allegato A).

#### ART. 4 - CORRISPETTIVI, CONDIZIONI DI FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

**4.1** L'Intermediario si obbliga nei confronti di Poste al pagamento delle tariffe previste per il servizio di Posta Massiva, determinate dalle vigenti disposizioni e pubblicate sul sito [www.poste.it](http://www.poste.it). I corrispettivi sono da considerarsi esenti ai fini IVA ex art. 10, co. 1, n. 16 del DPR 633 del 1972. Per i clienti residenti all'estero l'imposta sul valore aggiunto si applica secondo le regole relative alla territorialità secondo le informazioni ottenute dalla compilazione del Tax Application Form reso disponibile da Poste.

**4.2** Le fatture vengono emesse da Poste mensilmente, entro 15 giorni dal periodo di riferimento sulla base:

- dei dati analitici forniti dall'Intermediario, relativi ai volumi postalizzati nel mese precedente;
- delle condizioni economiche per la fornitura dei servizi oggetto del presente Contratto, come definite dalle disposizioni vigenti in materia.

Le fatture sono intestate al Cliente Mandante ed inviate all'Intermediario all'indirizzo indicato nella scheda intermediario o, nei casi di seguito specificati, al cliente mandante:

- pagamento diretto a cura del cliente mandate su conto corrente intestato a Poste Italiane;
- Cliente Mandante (Amministrazione Pubblica) al quale si applica, l'art. 1, commi da 209 a 213 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e il Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55;
- Cliente Mandante (soggetto passivo IVA residente in Italia o con stabile organizzazione in Italia o Privato consumatore senza partita IVA), obbligato ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 909 Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha modificato l'art. 1 del D.lgs. n. 127/2015, alla ricezione della fattura elettronica.

**4.3** Qualora i dati analitici complessivamente risultassero inferiori al volume complessivo delle spedizioni accettate nel mese di riferimento risultanti dalle relative distinte di accompagnamento, Poste, a seguito di verifica dei dati, da effettuarsi in contraddittorio entro il termine di 30 giorni decorrente dalla comunicazione da parte di Poste della rilevata discordanza, provvederà ad addebitare la differenza al mandatario stesso.

**4.4** In conformità a quanto previsto dal novellato art. 4.3 delle CTA il pagamento sarà effettuato attraverso:

- a) la modalità di "addebito in conto" da parte di Poste del conto di deposito. Il versamento delle somme sul conto di deposito può essere effettuato tanto dall'intermediario che dai Clienti Mandanti, mentre l'unico soggetto autorizzato a ricevere tali somme, allo scadere dei termini di pagamento delle fatture emesse per l'attività di recapito prestata, è Poste. Ove il Cliente Mandante sia un soggetto obbligato all'applicazione della legge 13 agosto 2010, n. 136, il versamento sul conto di deposito sarà effettuato con le modalità di cui all'allegato D. Il pagamento delle fatture emesse da Poste Italiane, dovrà essere effettuato secondo le tempistiche di cui alla Scheda Intermediario. L'Intermediario dovrà garantire che detto conto vincolato presenti un saldo disponibile sufficiente per l'addebito dell'intero importo in scadenza. A tal fine i Clienti Mandanti provvedono a effettuare direttamente, ovvero tramite l'Intermediario, il versamento delle somme necessarie sul conto di deposito in tempo utile affinché le stesse siano rese disponibili a Poste entro il termine stabilito per il pagamento delle fatture. L'Intermediario può optare per un versamento degli importi dovuti a Poste da effettuare entro e non oltre la data di spedizione. In tal caso, il saldo disponibile sul conto dovrà essere tale da garantire la copertura delle spedizioni previste nel corso del mese di riferimento oppure della singola spedizione, esibendo relativa attestazione di pagamento. In caso di spedizione di importo superiore alla copertura finanziaria risultante alla data della spedizione, Poste prenderà in carico esclusivamente il quantitativo di invii corrispondenti alle somme effettivamente pagate. In assenza di copertura economica i Servizi non saranno erogati. Nel caso in cui il versamento sul conto di deposito sia effettuato direttamente dal Cliente Mandante, la documentazione, comprovante il tempestivo versamento degli importi risultanti dalle fatture emesse da Poste nei confronti del Cliente Mandante medesimo, assume valore di quietanza di pagamento relativamente a tali fatture.

- b) versamento su un conto corrente intestato a Poste Italiane nel caso in cui il pagamento avvenga direttamente a cura dei Clienti Mandanti che effettuino più di 500.000 invii annui, considerando ai fini del raggiungimento di detta soglia, i volumi realizzati dalle società rientranti nell'area di consolidamento del medesimo gruppo cui appartiene il Cliente Mandante. Ove il Cliente Mandante sia un soggetto obbligato all'applicazione della legge 13 agosto 2010, n. 136, il versamento sul conto intestato a Poste sarà effettuato con le modalità specificamente indicate allo scopo nell'allegato A).

**4.5** In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi oltre i termini essenziali di cui sopra, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 e s.m.i., l'Intermediario o il Cliente Mandante, a seconda di chi provveda al pagamento, riconoscerà a Poste, su base giornaliera, un interesse di mora calcolato in misura pari al tasso di riferimento (determinato secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2) maggiorato di due punti percentuali nonché l'importo forfettario di 40 euro, fatta salva l'eventuale prova del maggior danno. Ove l'Intermediario o il Cliente Mittente sia una Pubblica Amministrazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 comma 1) del Decreto Legislativo il tasso di riferimento sarà maggiorato di otto punti percentuali.

**4.6** In caso di Clienti sottoposti all'applicazione della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., l'Intermediario (nel caso di cui al punto 4.4 lett. a) e il Cliente Mandante (nel caso di cui all'articolo 4.4 lett. b) si impegnano a garantire a Poste l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie", secondo le modalità indicate nel Contratto e negli allegati A e D delle CGC.

**4.7** Nel caso di cui al precedente art. 4.4 lett. b) ove i volumi postalizzati dal Cliente Mandante risultassero inferiori a 500.000 invii e/o nel caso in cui non prestasse la garanzia richiesta, Poste avrà diritto di revocare, a mezzo raccomandata A.R., la possibilità di pagamento diretto. Conseguentemente, i corrispettivi per le spedizioni successive alla revoca saranno versati dall'Intermediario con le modalità e secondo i termini di cui alla precedente lettera a). L'Intermediario dovrà, altresì, adeguare la propria garanzia.

**4.8** L'imposta di bollo sulle fatture o documenti equivalenti e su ogni altro documento di addebitamento e/o accredito, ove dovuta, è a carico del cliente nella misura pro-tempore vigente, salvo quanto disposto dall'art. 8 del D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642.

#### ART. 5 - GARANZIE

**5.1** A garanzia del puntuale pagamento delle obbligazioni assunte con il Contratto, l'Intermediario che non abbia optato per il versamento degli importi dovuti a Poste entro e non oltre la data di postalizzazione si impegna a consegnare, su richiesta di Poste, garanzia bancaria o assicurativa a prima richiesta a favore di Poste (sulla base del modello predisposto all'allegato B), dell'importo di cui alla Scheda Intermediario, commisurato ai termini di pagamento e al valore delle spedizioni annue previste nel rispetto del principio di parità di trattamento e non discriminazione ed in conformità alla procedura della policy del credito ([http://www.poste-impresa.it/online/pmi/postali/italia/postmassiva\\_documentazione.shtml](http://www.poste-impresa.it/online/pmi/postali/italia/postmassiva_documentazione.shtml)) che definisce, altresì, i casi e i criteri per la determinazione del valore delle garanzie. Detta garanzia dovrà avere una durata di 18 mesi a decorrere dalla data di perfezionamento del presente accordo e dovrà rinnovarsi per un periodo di 12 mesi, e così di seguito, per ciascun eventuale rinnovo del Contratto. In ipotesi di escussione totale di tale garanzia, l'Intermediario si impegna a consegnare a Poste, entro 20 giorni dall'avvenuta escussione, una nuova garanzia identica a quella escussa; in ipotesi di escussione parziale di detta garanzia, l'Intermediario provvederà a integrare la stessa fino all'ammontare originario, entro 20 giorni dall'avvenuta escussione, dandone comunicazione scritta a Poste.

**5.2** Nel caso in cui i volumi postalizzati dall'Intermediario risultassero superiori a quelli dichiarati dall'Intermediario nella Scheda Intermediario, Poste avrà diritto di chiedere, a mezzo Raccomandata A.R., l'integrazione della garanzia originariamente prestata; in tale caso, l'Intermediario si impegna ad effettuare l'adeguamento richiesto da Poste entro e non oltre il termine di 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra, trasmettendo a Poste la documentazione probatoria dell'avvenuto adeguamento.

**5.3** L'Intermediario si impegna inoltre ad adeguare la garanzia prestata sulla base della eventuale rimodulazione di specifici parametri che Poste potrà definire nel rispetto del principio di parità di trattamento e non discriminazione.

**5.4** Nel caso in cui uno o più Clienti Mandanti abbiano scelto la modalità di pagamento diretto dei corrispettivi in favore di Poste di cui al precedente art. 3.3, per il valore del fatturato da essi generato, l'Intermediario dovrà rilasciare la garanzia di cui ai precedenti articoli 5.1, 5.2 e 5.3, limitatamente ai rischi di mancata, inesatta o tardiva rendicontazione delle informazioni di cui al precedente art. 3.1, lettera c). Il valore della garanzia sarà commisurato, in conformità alle Condizioni Tecniche Attuative del Servizio, ai termini di rendicontazione e al valore delle spedizioni annue previste. Resta fermo l'obbligo di adeguamento di tale garanzia nei casi previsti dal precedente art. 4.7 Poste potrà richiedere al Cliente Mandante una garanzia bancaria o assicurativa a prima richiesta, a favore di Poste (sulla base del modello predisposto a tale scopo nell'allegato A), dell'importo di cui all'allegato A, commisurato ai termini di pagamento, al valore delle spedizioni annue previste e alla capacità creditizia.

**5.5** La garanzia sarà determinata anche in considerazione dell'eventuale impegno di uno o più dei Clienti Mandanti dell'Intermediario – che siano di comprovata affidabilità creditizia – ad effettuare il versamento dei corrispettivi sul conto di deposito dell'Intermediario.

#### ART. 6 - INADEMPIMENTO DELL'INTERMEDIARIO ALL'OBLIGO DI PAGAMENTO

**6.1** In caso di inadempimento dell'Intermediario all'obbligo di pagamento di cui all'art. 4.4 lett. a), Poste, ove lo stesso abbia prescelto l'opzione 1) di cui al

documento "Criteri per la determinazione del valore delle fideiussioni richieste ai Clienti/Intermediari di Posta massiva" pubblicato sul sito [www.poste.it](http://www.poste.it) sempre che l'Intermediario non abbia posto rimedio al proprio inadempimento entro 20 (venti) giorni dalla richiesta di Poste, a mezzo raccomandata A/R, contenente tutti i particolari dell'inadempimento e la richiesta di rimediare ad esso, avrà il diritto, fermo restando quanto previsto all'art. 10.1:

- a) di escutere la garanzia di cui all'art. 5.1, 5.2 e 5.3 fino all'importo dovuto in capitale ed interessi al momento dell'escussione;
- b) nel caso in cui l'importo dovuto dall'Intermediario sia superiore all'importo della suddetta garanzia, previa ulteriore diffida a mezzo raccomandata A/R ad adempiere nel termine di 20 (venti) giorni e perdurando l'inadempimento, di applicare per le successive spedizioni la modalità di pagamento contestuale, salvo che l'Intermediario abbia prestato una nuova garanzia secondo quanto previsto all'art. 5.1.

Ove il Cliente abbia prescelto l'opzione 2) di cui al documento "Criteri per la determinazione del valore delle fideiussioni richieste ai Clienti/ Intermediari di Posta massiva" pubblicato sul sito [www.poste.it](http://www.poste.it) nel caso di inadempimento all'obbligo di pagamento di cui all'art. 4.4 lettera a), decorsi 5 giorni, la modalità di pagamento differito verrà sospesa e il Cliente potrà continuare a fruire del Servizio con modalità di pagamento contestuale o anticipata.

**6.2** Fermo restando quanto previsto all'art. 6.1, l'Intermediario potrà, nel caso di insolvenza del Cliente Mandante, richiedere a Poste, nei limiti di quanto non recuperato dal Cliente Mandante, la restituzione delle somme versate dall'Intermediario a Poste in nome e per conto del Cliente Mandante divenuto insolvente o da Poste incassate mediante escussione della garanzia di cui all'art. 5, previa dimostrazione dell'escussione della garanzia prestata dal Cliente Mandante in favore dell'Intermediario e dell'esperimento infruttuoso da parte dell'Intermediario di una attività di recupero giudiziale per le suddette somme, fermo restando il diritto di Poste di agire nei confronti del Cliente Mandante nei limiti delle somme dalla stessa restituite all'Intermediario.

**6.3** Nel caso di pagamento diretto del Cliente Mandante, in caso di inadempimento all'obbligo di pagamento di cui all'art. 4.4 lett. b), Poste, sempre che il Cliente mandante non abbia posto rimedio al proprio inadempimento entro 20 giorni dalla richiesta di Poste, a mezzo raccomandata A/R, contenente tutti i particolari dell'inadempimento e la richiesta di rimediare ad esso, avrà il diritto, fermo restando quanto previsto all'art. 10.1:

- a) di escutere la garanzia di cui all'art. 5.4 fino all'importo dovuto in capitale ed interessi al momento dell'escussione;
- b) nel caso in cui l'importo dovuto dal Cliente mandante sia superiore all'importo della suddetta garanzia, previa ulteriore diffida a mezzo raccomandata A/R ad adempiere nel termine di 20 giorni e perdurando l'inadempimento, di applicare per le successive spedizioni la modalità di pagamento contestuale, salvo che il Cliente Mandante abbia prestato una nuova garanzia secondo quanto previsto all'art. 5.4.

#### ART. 7 - RECLAMI

**7.1** Il Cliente o un soggetto delegato può presentare reclamo con le modalità e nei termini indicati nella Carta della Qualità dei servizi postali.

**7.2** Poste provvederà a riscontrare il reclamo entro 45 giorni solari a decorrere dalla data di ricevimento dello stesso.

#### ART. 8 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

**8.1** Eventuali modifiche alle condizioni economiche e/o tecniche derivanti da provvedimenti legislativi o amministrativi da parte dell'Autorità di Regolamentazione ovvero da atti discendenti da provvedimenti da parte dell'Autorità di Regolamentazione saranno pubblicate da Poste presso i propri centri di accettazione e sul sito [www.poste.it](http://www.poste.it) e saranno:

- a) automaticamente recepite nel presente Contratto a decorrere dalla data indicata nei provvedimenti stessi, ove risultino direttamente applicabili;
- b) negli altri casi, con particolare riferimento alle variazioni definite da Poste ai sensi della Delibera 728/13/CONS, saranno applicate dopo 30 gg dalla suddetta pubblicazione nei centri di accettazione e via web.

**8.2** In tal caso, l'Intermediario, oppure, per il suo tramite, il singolo Cliente Mandante potrà recedere dai Servizi con comunicazione da inviarsi a Poste a mezzo di lettera raccomandata AR entro il termine dei 30 giorni sopra riportato. Resta inteso che l'utilizzo del Servizio da parte dell'Intermediario, oppure del singolo Cliente Mandante, decorso tale termine comporta, comunque, il consenso dell'Intermediario, oppure del singolo Cliente Mandante, in ordine all'applicazione delle nuove condizioni contrattuali.

### SEZIONE SECONDA

#### ART. 9 - EFFICACIA E RECESSO

**9.1** Ai fini del perfezionamento del Contratto, Cliente dovrà restituire a Poste debitamente sottoscritta l'Accettazione della relativa Proposta contrattuale, approvando altresì le clausole vessatorie di cui al successivo art. 15. Il Contratto è efficace dalla data di attivazione del Servizio. Per tale data si intende quella del rilascio della dicitura autorizzativa attribuita separatamente da parte di Poste Italiane all'Intermediario a seguito del ricevimento della Scheda Intermediario del Servizio debitamente sottoscritta dall'Intermediario stesso. Resta inteso che l'attivazione del servizio richiede adempimenti tecnici che non possono essere assolti in meno di 17 giorni lavorativi dalla firma della documentazione contrattuale.

**9.2** Il Servizio sarà erogato per il periodo indicato nella Scheda Intermediario. Ove non fosse riportato alcunché il Servizio si intende erogato per 12 mesi decorrente dalla data di attivazione del Servizio e sarà rinnovato tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi con almeno 30 giorni di anticipo agli indirizzi indicati nella Scheda Intermediario.

**9.3** Ove l'Intermediario sia una Pubblica Amministrazione il Contratto, non potendosi rinnovare tacitamente, potrà essere rinnovato solo per iscritto entro la data di scadenza.

**9.4** L'Intermediario, oppure per suo tramite il singolo Cliente Mandante, potrà recedere dal Contratto in ogni momento previa comunicazione scritta da inviarsi a Poste a mezzo raccomandata A/R, restando inteso che il recesso sarà efficace decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

#### ART. 10 - RISOLUZIONE

**10.1** Senza pregiudizio di quanto stabilito da altre pattuizioni del presente Contratto, Poste potrà risolvere il presente accordo tramite comunicazione scritta da inviarsi all'Intermediario o al Cliente Mandante nel caso di pagamento diretto ex art. 3.3 a mezzo raccomandata A/R, con effetto dalla data di ricezione della stessa, in ogni caso di inadempimento di quest'ultimo ad una o più delle obbligazioni previste a suo carico dagli articoli 3, 5 e 6, sempre che l'Intermediario o il Cliente mandante nel caso di pagamento diretto non abbia posto rimedio al proprio inadempimento entro 20 giorni dalla richiesta di Poste, a mezzo raccomandata A/R, contenente tutti i particolari dell'inadempimento e la richiesta di rimediare ad esso.

**10.2** Qualora l'Intermediario non provveda alla postalizzazione nei tempi, modi e luoghi concordati, oppure non fornisca la pianificazione secondo le modalità ivi previste, Poste potrà risolvere l'Accordo di Integrazione Logistica" (allegato C) tramite comunicazione scritta da inviarsi all'Intermediario a mezzo raccomandata A/R, con effetto dalla data di ricezione della stessa, sempre che l'Intermediario non abbia posto rimedio al proprio inadempimento entro 20 giorni dalla richiesta di Poste, a mezzo raccomandata A/R, contenente tutti i particolari dell'inadempimento e la richiesta di rimediare ad esso. In tale caso, all'Intermediario verranno riservate le condizioni previste per i clienti che spediscono giornalmente sino ad un massimo di 2.000 kg e fino ad un massimo di 2.000.000 di pezzi annui.

**10.3** Costituisce causa di risoluzione dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile, la mancata esecuzione degli obblighi di cui all'art. all'art. 4.6 in ordine alla piena tracciabilità delle operazioni dei Clienti sottoposti all'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

**10.4** L'Intermediario manleva e terrà Poste indenne da ogni pretesa che i Clienti Mandanti possano vantare nei confronti di Poste per effetto della cessazione di cui agli articoli 10.1, 10.2 e 10.3.

#### ART. 11 - FORO COMPETENTE

**11.1** Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione ed interpretazione del Contratto è competente il Foro di Roma fatta eccezione per il foroinderogabile della PA ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 c.p.c..

#### ART. 12 - RISERVATEZZA

**12.1** Ciascuna delle Parti riconosce che tutte le informazioni relative all'altra Parte, alla sua organizzazione aziendale, alla sua attività, ai suoi clienti, alle modalità di svolgimento della sua attività e, in genere, qualunque informazione di cui venga a conoscenza a causa o in occasione del presente accordo (di seguito per brevità le "Informazioni"), hanno carattere strettamente riservato e confidenziale e, conseguentemente, ciascuna delle Parti si impegna a non divulgarla a terzi (incluse le società appartenenti al Gruppo Poste), e a non utilizzarla per qualsiasi finalità estranea all'esecuzione dell'accordo stesso, garantendo analoga riservatezza da parte dei propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori cui le Informazioni, per ragioni di impiego o assistenza, siano state comunicate.

Di conseguenza, ciascuna delle Parti si impegna:

- ad adottare tutte le misure necessarie per non pregiudicare la riservatezza delle Informazioni;
- a non divulgare, cedere, rivelare le Informazioni a terzi se non nel caso in cui tale divulgazione, cessione o rivelazione sia prevista per legge o richiesta da un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- a custodire con la massima cura le Informazioni, qualunque sia la forma in cui le stesse sono riportate.

**12.2** L'obbligo di riservatezza non opera in relazione a quelle Informazioni che, alla data di sottoscrizione del presente accordo, siano già di dominio pubblico ovvero lo diventino in seguito per cause estranee alla volontà della Parte tenuta all'obbligo di riservatezza.

#### ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

**13.1** Costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali di Contratto l'informativa privacy fornita da Poste di cui il cliente dichiara di aver preso visione.

#### ART. 14 - COMUNICAZIONI

**14.1** Qualsiasi comunicazione tra le Parti relativa al Contratto dovrà essere inviata ai soggetti ed agli indirizzi indicati nella Scheda Intermediario.

**14.2** L'Intermediario è tenuto a comunicare a Poste per iscritto ogni variazione dei propri dati funzionali all'erogazione del Servizio.



**14.3** L'Intermediario è consapevole che tutte le comunicazioni inviate da Poste all'ultimo indirizzo reso noto si representeranno da questi conosciute.

#### **ART. 15 - REGOLE ETICHE E DI CONDOTTA**

Il Gruppo Poste Italiane ha adottato

- un Codice Etico;
- un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231 (di seguito "Modello Organizzativo 231") conforme ai principi e alle linee guida previste dal D.Lgs. 231/2001;
- una Politica Integrata;

ai quali Poste impronta la conduzione degli affari e la gestione dei propri rapporti interni.

Il codice Etico, il Modello organizzativo 231 e la Politica Integrata sono consultabili sul sito [www.poste.it](http://www.poste.it).

Il presente articolo, in linea con quanto sopra menzionato, definisce in particolare le linee guida etico-sociali e gli obblighi a cui deve attenersi il Cliente.

Le relazioni commerciali con il Cliente si svolgono nel reciproco rispetto di criteri di imparzialità, economicità, trasparenza, lealtà e correttezza professionale, evitando rapporti che possano generare vantaggi personali o conflitti di interesse.

In tale ottica il Gruppo Poste Italiane promuove l'adozione di standard etici di comportamento da parte dei propri clienti ed incentiva la diffusione da parte di questi ultimi di principi etici e di responsabilità.

In relazione a quanto sopra, il Cliente assicura, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori, di attenersi nei rapporti con il Gruppo Poste Italiane a principi di buona fede, diligenza, collaborazione, affidabilità, integrità, trasparenza, lealtà e correttezza professionale.

Il Cliente si impegna a promuovere l'applicazione dei suddetti principi etici anche verso terzi comunque coinvolti direttamente o indirettamente in qualsivoglia relazione con il Gruppo Poste Italiane.

In particolare, ferma restando la normativa vigente e fermi restando gli obblighi specificamente previsti in altre disposizioni del presente Accordo, il Cliente:

- si impegna ad uniformarsi alla normativa in materia di concorrenza, sia comunitaria che nazionale, e di pratiche commerciali scorrette, astenendosi dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali o comunque non etici e contrari alle regole a tutela della concorrenza e del codice del consumo;
  - si obbliga a trattare in modo riservato qualsiasi notizia, documento, informazione, concetto e know-how, concernente in modo diretto o indiretto l'attività del Gruppo Poste Italiane di cui dovesse venire a conoscenza in conseguenza dei rapporti instaurati;
  - si impegna al rispetto delle norme in materia di tutela ambientale anche al fine di preservare la qualità del territorio in cui opera e promuovere un migliore utilizzo delle risorse naturali;
  - agisce nel rispetto della normativa vigente sul divieto di intermediazione, interposizione e appalto di prestazioni di lavoro;
  - si impegna al rispetto dei diritti fondamentali e della dignità dei propri dipendenti nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro;
  - non ammette né intraprende alcuna forma di corruzione direttamente o indirettamente nei confronti dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane.
- Il Cliente, inoltre, dichiara per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori

di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni e, in particolare, di quanto previsto dal decreto legislativo n. 231/2001 e di improntare la conduzione degli affari e la gestione dei rapporti interni al puntuale rispetto di detta normativa e pertanto si impegna a non tenere comportamenti che potrebbero determinare la commissione, anche tentata, dei reati ivi contemplati e ad adottare e attuare, ove opportuno, procedure idonee a prevenire dette violazioni.

#### **ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI**

**16.1** Le Parti fin d'ora convengono che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419 del codice civile, qualora una o più clausole del Contratto dovessero risultare nulle in tutto o in parte, il Contratto resterà comunque valido per il restante e le clausole nulle verranno sostituite, previo accordo fra le Parti, con disposizioni pienamente valide ed efficaci, salvo che tali clausole nulle abbiano carattere essenziale.

**16.2** È facoltà dell'Intermediario cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il contratto e/o ogni diritto ed obbligo da esso derivante previo consenso scritto di Poste.

**16.3** Poste e l'Intermediario dichiarano espressamente di essere due contraenti indipendenti e, pertanto, riconoscono che nessuna previsione del presente accordo sarà tale da costituire, ovvero potrà essere interpretata, in modo tale da costituire un rapporto sociale ovvero di agenzia, associazione in partecipazione o joint venture tra Poste e l'Intermediario.

Pertanto, in nessun caso una Parte potrà agire o presentare se stessa, espressamente o implicitamente, come mandataria dell'altra Parte o in alcun modo assumere o contrarre, tentare di assumere o contrarre, alcuna obbligazione per conto o in nome dell'altra Parte.

**16.4** Costituiscono clausole vessatorie che il Cliente, all'atto dell'accettazione, deve specificamente approvare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli del Contratto: 2.1 e 2.2 (Obblighi, modalità di recapito e responsabilità di Poste), 3.2 (Obblighi dell'Intermediario e del Cliente), 5.1, 5.2 (Garanzie), 6.1 (Inadempimento dell'Intermediario all'obbligo di pagamento), 7.1 (Reclami), 8.2 (Modifiche ed integrazioni), 10.1 (Risoluzione), 11 (Foro competente).

#### **ART. 17 - ALLEGATI**

Si allegano alle CGC:

Allegato A "Dichiarazione in caso di pagamento diretto da parte dei Clienti Mandanti"

Allegato B "Schema di garanzia fideiussoria"

Allegato C "Accordo di Integrazione Logistica" (solo per l'Intermediario che dichiara nell'allegato A di spedire Posta Massiva per più di 2.000 Kg per singola spedizione e/o di 20.000.000 di invii annui)

Allegato D "Disposizioni relative al piano straordinario contro le mafie di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i."

Allegato E "Modulo di fatturazione elettronica"

Allegato F "Informativa privacy per persone giuridiche e soggetti assimilabili" o in alternativa "Informativa privacy per persone fisiche e soggetti assimilabili".